RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIV
(nuova serie XI)

2024

LED
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISSN 1720 3694 - Testo online
ISSN 2039 9677 - Testo stampato
ISBN 978-88-5513-197-1

Led on Line - Electronic Archive by LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto
www.lededizioni.com - www.ledonline.it
www.ledonline.it/rivista-diritto-romano

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

La pubblicazione di questo fascicolo è finanziata
dal Romanistisches Institut della Universität Bern
e dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano

In copertina: Libera elaborazione da M.C. Escher, *Belvedere*

Scripta extravagantia. Scritti in ricordo di Ferdinando Zuccotti (17 maggio 2024)

Iole Fargnoli	'Ci resta, forse, un albero là sul pendio'. Un simposio in memoria di Ferdinando	9
Fabio Botta	Il lascito di Ferdinando Zuccotti alla romanistica italiana nello specchio degli 'Scripta extravagantia' in sua memoria	15
Pierfrancesco Arces	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	25
Stefano Barbati	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	29
Mariagrazia Bianchini	Ricordo di Ferdinando	33
Paola Ombretta Cuneo	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	35
Matteo De Bernardi	Ricordo di Ferdinando Zuccotti, studioso colto e raffinato, 'spirito libero'	37
Marialuisa Navarra	Ricordo di Ferdinando Zuccotti e e l'Accademia Romanistica Costantiniana	43
Saverio Masuelli	Un ricordo personale del Professor Ferdinando Zuccotti	47

Articoli

Maria Luisa Biccari	Produzione e consumo di carne nella legislazione imperiale e ruolo del *corpus suariorum*	51
Monica De Simone	Elio Aristide e la retorica della città di Roma: echi di modelli greci e paradigmi giuridici	81
Gaia Di Trolio	Il *tollere liberos* nei testi giurisprudenziali	97
Paolo Lepore	Le evergesie di Plinio il Giovane a beneficio della *res publica Comensium*. Note minime a proposito di CIL, V 5262 = ILS, 2927 [rr. 9-15]	113

Ilaria Marra	Lettera a un *emeritus* da *Londinium*. I sistemi di sigillazione epistolare e negoziale delle *tabulae ceratae*	147
Marialuisa Navarra	Carcerazione preventiva e presunzione d'innocenza in una costituzione giustinianea (C.I. 9.4.6)	161
Rosanna Ortu	La Vestale Massima Flavia Publicia e l'*immunitas* della *tabella* di *Turris Libisonis*	195
Margherita Scognamiglio	Coll. 14.3.1-3: osservazioni sulla *legis Fabiae cognitio* nelle province	217
Thomas van Bochove	Two Constitutions, an Omitted Justinian Code and a Thematic Codification	233
Mario Varvaro	Otto Lenel nel ritratto di Hugo Sinzheimer: scienza giuridica e antisemitismo nelle università tedesche fra Ottocento e Novecento	243
Francesco Verrico	Die deutsche Mandatarhaftung: Probleme und Perspektiven aus einem historisch-systematischen Standpunkt	289
Gianluca Zarro	*Decretum Divi Marci.* Percorsi evolutivi tra *'vis absoluta'* e *'vis compulsiva'*	326

Varie

Linda De Maddalena	«Personae e res. Dal diritto romano al futuro». Il primo convegno dell'Associazione Italiana di Diritto Romano	355
Monica Ferrari Renato Perani	Il diritto nei papiri. Simposio in ricordo di Xavier d'Ors. Milano, 2-4 aprile 2024	359
Lorenzo Lanti	Le donne nel mondo giuridico tardoantico	367
Giulia Aurora Radice	*Nihil est enim simul et inventum et perfectum.* Intelligenza artificiale nel diritto tra prospettive attuali e sperimentazioni romanistiche	373

Referee 389

Monica Ferrari, Renato Perani *
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano

Il diritto nei papiri. Simposio in ricordo di Xavier d'Ors. Milano, 2-4 aprile 2024

ABSTRACT – The symposium "Il diritto nei papyri" hosted in Milan from April 2nd to April 4th, 2024, was organized by the Department of Private Law and Legal History at the University of Milan, renowned for its extensive collection of papyri. Held in memory of Xavier d'Ors, the conference brought together scholars and researchers to explore the role of papyri in legal research, providing a valuable opportunity to discuss the methodology of papyrus studies.

1.1. Il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Milano ha organizzato un'iniziativa della durata complessiva di tre giorni, dal 2 al 4 aprile 2024, volta a riflettere sulla metodologia di studio del repertorio papirologico. Il 2 aprile, nella neoclassica Sala Napoleonica a Palazzo Greppi, la Professoressa Iole Fargnoli ha portato gli indirizzi di saluto, spiegando al contempo l'importanza che riveste l'università di Milano nel reperimento e nella raccolta di questi materiali, là dove vanta uno dei centri principali a livello internazionale e il più importante in ambito nazionale. La Biblioteca di Papirologia in Scienze dell'Antichità e Filologia Moderna contempla infatti la proprietà del 'fondo Vogliano', donato in due riprese, nel 1957 e nel 2003. È dell'anno 2005, invece, la fondazione del Centro interdipartimentale di Papirologia 'Achille Vogliano'. La collezione libraria è ricchissima e la biblioteca rappresenta l'unica in Italia a offrire tutte le edizioni di papiri greci e latini. Nella locandina del simposio milanese è riprodotto un estratto del Papiro Milano-Vogliano (P. Mil. Vogl. VIII 309, col. XIV) di età

* Renato Perani è autore dei paragrafi da 1.1 a 1.5, mentre Monica Ferrari è autrice dei paragrafi da 2.1 a 3.4.

tolemaica che contiene il primo esempio di poesia scritta in epigrammi greci, attribuiti al poeta ellenistico Posidippo di Pella.

L'incontro è stato dedicato al Professor Xavier d'Ors dell'Università di Santiago de Compostela nell'immediatezza della sua improvvisa scomparsa all'età di 75 anni avvenuta il 20 marzo 2024. Il comune ricordo dello studioso spagnolo, profondo conoscitore delle fonti e generoso formatore dei più giovani, ha ispirato l'inizio dei lavori.

Se il primo pomeriggio ha avuto ad oggetto la questione metodologica nello studio dei papiri giuridici, le successive due giornate, quelle del 3 e del 4 aprile, hanno previsto, oltre ad approfondimenti del Professor José Luis Alonso dell'Universität Zürich e Visiting Professor all'Università degli Studi di Milano, le ipotesi di lavoro degli interventi di quattro giovani studiosi (Lucia Consuelo Colella, Lorenzo Lanti, Giulia Rabaioli e Lorenzo Livorsi) in discussione anche con Chiara Buzzacchi e Lorena Atzeri.

1.2. Il primo a prendere la parola è stato Alonso, allievo diretto di Xavier d'Ors. Ha esordito premettendo che né in Spagna, dove si è formato, né in Svizzera, dove lavora ormai da sette anni, risulta esserci una vera e propria tradizione papirologica. È pertanto per lui motivo di grande soddisfazione il fatto di trovarsi nel capoluogo lombardo ad affrontare questi temi. Per l'occasione, ha portato un esempio concreto di studio sui papiri, il *privilegium dotis*. Si trattava di un credito privilegiato esecutivo e ci si domanda se fosse un corollario della dote. In realtà la sua comparsa fu tarda, attestata soltanto all'epoca dei Severi, stando quantomeno alle fonti giuridiche tradizionali. Nella provincia dell'Egitto vi era tuttavia un qualcosa di analogo, come privilegio a favore della donna finalizzato al recupero della propria dote: il riferimento è alla *protopraxia*, un'esecuzione prioritaria, dell'editto di Alessandro. Ci si interroga se questo istituto fosse romano o piuttosto ellenistico-tolemaico. Alonso ha spiegato come il sistema creditorio tolemaico fosse invero assai diverso da quello romano, dal momento che ciascun creditore si sarebbe attivato in proprio, secondo il principio per cui chi prima agiva, prima si sarebbe soddisfatto. Nonostante differenti opinioni *in primis* quella di Max Kaser, si è portati a classificare come romano questo tipo di privilegio e quindi a retrodatarlo già al tempo di Augusto. In Egitto vi era anche una pratica in ambito di famiglia, chiamata *katoché* e influenzata dalla prassi contrattuale demotica, per cui la donna poteva opporre un veto alla vendita dei beni familiari allo scopo di assicurare ai figli l'eredità. Concretamente, era una protezione delle aspettative ereditarie dei figli comuni. Essa aveva inizio da un accordo matrimoniale (a differenza della *protopraxia*, che era invece prevista *ex lege*) e permetteva anche il recupero dei beni messi a disposizione della stessa donna. La *protopraxia*, inoltre, si intreccia anche con il *ius pignoris* (nell'ipotesi di pegni legali), nel senso che da ultimo si trasformò in quello. Tutto

ciò dà testimonianza della confluenza fra le tre esperienze giuridiche antiche: tolemaica, greca e romana.

1.3. La Professoressa Fara Nasti, dell'Università della Calabria e allieva di Giuseppe Camodeca, ha esordito nel suo intervento parlando dell'*enchiridion* di Sesto Pomponio, chiarendo come l'intento del giurista fosse di fornire un rapidissimo prontuario di storia del diritto per l'uso nella pratica. Destinatari dovevano essere verosimilmente i provinciali che, a quel tempo, iniziavano a essere sempre più coinvolti nelle attività vitali dell'*Urbs*. L'*enchiridion* costituì così un nuovo tipo di opera, scritto intorno alla seconda metà del secondo secolo, di taglio pratico più che istituzionale. Rappresentò un collante politico, oltre che giuridico, con una finalità unitaria rivolta a un'esigenza di universalizzazione e di divulgazione. A ogni modo non è da trascurare un ulteriore piano, vale a dire quello proprio della prassi, che emerge dai documenti della papirologia e delle tavolette cerate, veicolate anche dalle leggi municipali. I documenti della prassi, infatti, sono in grado di colmare tutta una serie di lacune sia degli scritti dei giuristi che delle costituzioni imperiali. Le tavolette campane sono numerose, circa quattrocentocinquanta, tuttavia ne esistono altre, si pensi a quelle egiziane e ancora a quelle londinesi (a proposito di queste ultime, gli scavi di Bloomsbury sono assai recenti: tra il 2010 e il 2014). In particolare, Fara Nasti ha preso in considerazione la tavola identificata come TLond. 57 (datata 80-95 d.C.) dove è possibile leggere *sponsionem facere iudicio certare*, un'espressione – questa – che troviamo anche in Cicerone ma mai all'interno del Digesto. Ciò è spiegabile con la constatazione per cui i riferimenti a regole processuali sono rarissimi nella compilazione giustinianea. Nella stessa tavoletta troviamo poi *rerum suarum agendarum persequendarum*. L'attività dell'attore è richiamata con termini quali *actio*, *petitio* e *persecutio* e dà così atto dei vari momenti del processo, tutti finalizzati nello specifico a perseguire gli interessi di parte. Ci si può chiedere se siamo al cospetto di una *cautio rem ratam dominum habiturum* o più semplicemente *cautio de rato*, stipulazione pretoria attraverso la quale il *procurator* avrebbe garantito al *dominus litis* la non riproposizione dell'azione. Nella parte finale della tavoletta sembra essere presente una *translatio iudicii* con cui il pretore, dopo la *litis contestatio* e previa *causa cognitio*, procedeva con la modifica della *formula*. La presenza del verbo *permisisti* potrebbe suggerire che ci sia stato qualcuno a consentire tale *translatio*: questi poteva essere il pretore a Roma o il governatore in provincia.

1.4. La seconda parte del pomeriggio è stata avviata dalla relazione del dottor Marco Fressura, ricercatore in Papirologia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma Tre. Il suo è stato un intervento all'insegna di uno sguardo diretto alle fonti papirologiche e alla loro ricostruzione, di cui ha

esperienza nell'ambito del progetto 'REDHIS. Rediscovering the Hidden Structure. A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity', coordinato dal Professor Dario Mantovani. Fressura ricorda che la maggior parte dei frammenti in latino sono pergamenacei, mentre quelli scritto in greco sono papiracei e per lo più di stampo manualistico per studenti. I due materiali scrittori, tipici dell'antichità, presentano differenze sostanziali quanto al loro mantenimento nel tempo: la pergamena, se ben conservata, può essere eterna, al contrario dei papiri, che invece hanno una data di scadenza assai prossima al momento della loro redazione. In ciò sta tutta la difficoltà nel recupero di questi materiali, spesso illeggibili o addirittura privati di intere parti. L'opera dei filologi si concentra anche sulla quantità di spazi mancanti, sul numero e sull'allineamento delle righe, sulle dimensioni delle lettere e sul loro collocamento all'interno del testo, dietro un attento confronto di misure e intervalli. La ricomposizione dei frammenti di un papiro che ha perso la sua unitarietà fisica è un'altra attività a cui gli esperti del recupero sono chiamati preliminarmente ad adempiere. Il confronto con testi noti è fondamentale a volte per tentare una ricostruzione attendibile delle lacune nel contenuto leggibile restituito.

1.5. Quella di Fressura è stata un'utile premessa tecnica per l'ultimo intervento programmato della giornata. Il Professor Luigi Pellecchi, dell'Università di Parma, ha portato all'attenzione dei presenti il reperto P. Berol. Inv. P 6758 (*recto*). Preliminarmente ha speso qualche parola sulle questioni di paternità del testo, che solitamente si risolvono cercando una corrispondenza nel Digesto. Tuttavia il frammento in oggetto ne è privo. Quanto al contenuto di esso, dovrebbe trattarsi di un problema di diritto ereditario: si leggono parole quali *avia*, *neptis*, *soror*, *ab in*(*testato*), *ad suc*(*cessorum*) vale a dire tutti elementi che si è soliti rinvenire quando si tratta dell'ambito successorio *mortis causa*. Analizzando la fonte, dal marginale al testo principale, si scorge il termine *pagano-r*(*um*): si parlava così di *pagani*, da intendersi quali civili, in un regime dunque diverso da quello dei *milites*. La fonte è inquadrabile come un papiro giurisprudenziale. Si segnala che il verbo *puto* fosse praticamente assente nel lessico delle costituzioni imperiali. Pellecchi richiama poi le cosiddette *decem personae* che, nello specifico, sono il padre e la madre, il figlio e la figlia, l'avo e l'ava, il nipote maschio e la nipote femmina, infine il fratello e la sorella. Il regime ordinario previsto per i *pagani* era che a rivendicare potevano essere i parenti entro il secondo grado, sia in linea retta che collaterale. Occorre ricordare come esistesse una speciale *bonorum possessio unde decem personae* nella successione dell'emancipato che fosse stato manomesso non dal proprio padre bensì dall'*extraneus* fiduciario: ciascuna di quelle dieci persone avrebbe preceduto quest'ultimo nell'ordine di successione. La regola in oggetto prevedeva che si potesse andare oltre le cosiddette *decem personae* quando fosse coinvolto un *miles*: il regime speciale

si differenziava dunque da quello ordinario nel senso di permettere il superamento del secondo grado di parentela, giungendo sino al sesto. In sintesi, nel caso del *miles* come successore, i parenti del defunto erano dunque discriminati a seconda che fossero militari o meno; nel caso di *miles* ereditando, invece, esisteva un parallelo per l'ipotesi della successione della persona condannata per un crimine capitale. Pellecchi conclude osservando che l'istituto giuridico delle cosiddette *decem personae* fu abrogato da Giustiniano, come risulta esplicitamente nelle sue *Institutiones* (il riferimento, in particolare, è a Inst. 3.9.3 e Inst. 3.9.5). Il reperto P. Berol., datato inizio VI secolo d.C., risulta allora essere una testimonianza particolarmente interessante proprio perché precederebbe di poco quella che sarebbe stata la riforma abrogativa giustinianea.

2.1. Con la seconda giornata, hanno preso avvio i lavori aventi per protagonisti giovani studiosi che esponevano e discutevano i risultati delle proprie ricerche in stretta connessione con le fonti papirologiche.

La sessione mattutina è stata introdotta da un intervento di José Luis Alonso, il quale ha esaminato il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria nell'Egitto Tolemaico prendendo le mosse dall'Editto sulla giurisdizione di Evergete II del 118 a.C., tramandato nel P. Tebt. I, 5. Questo testo legislativo, con la sua disposizione iniziale, ripartiva la giurisdizione civile tra i *chrematistai* e i *laocritai*, i quali giudicavano secondo le tradizioni giuridiche greche ed egiziane, rispettivamente, in ragione della lingua in cui era stato redatto il documento oggetto di controversia. L'esame delle testimonianze appartenenti alla prassi negoziale del medesimo periodo ha tuttavia rivelato come, concretamente, la redazione di contratti in lingua greca non fosse sempre indicativa di un'appartenenza degli stessi alla cultura giuridica greca né dell'origine greca delle parti contraenti. In particolare, Alonso ha illustrato, a titolo esemplificativo, l'istituto dell'ipoteca, assente nella tradizione giuridica egiziana nelle forme note ai Greci ma tuttavia riconoscibile in diversi atti, aventi forma documentale greca, strutturati come vendite sottoposte a condizione sospensiva. Queste transazioni, così configurate, garantivano l'inalienabilità dell'oggetto ipotecato, anche in un contesto giuridico che non contemplava i diritti reali limitati, e consentivano ai contraenti di eludere le tasse applicate alle ipoteche quando queste venivano riconosciute come tali.

2.2. Ha fatto seguito la relazione di Lucia Consuelo Colella (Università di Roma 'La Sapienza'), la prima giovane studiosa chiamata a confrontarsi con José Luis Alonso e gli altri presenti sul tema degli 'Elementi di tradizione locale nei testamenti romani orientali di età imperiale e tardo-antica'. Prendendo in considerazione un significativo numero di documenti testamentari antecedenti e successivi alla costituzione di Alessandro Severo che consentì ai cittadini romani di redigere testamen-

ti in lingua greca, Colella ha tracciato un confronto tra la *diateke* ellenistica e il testamento romano, evidenziando la presenza di elementi locali in quest'ultimo già in epoca precedente al dettato severiano e proponendo ulteriori riflessioni emerse dalla riedizione di alcune fonti papiracee.

2.3. L'intervento di José Luis Alonso, che ha inaugurato la sessione pomeridiana, ha proseguito l'analisi intrapresa nella prima mattinata, spostando l'attenzione dall'Egitto tolemaico all'Egitto di età romana. Esaminando l'ampio panorama delle garanzie reali contemplate dal diritto egizio-romano, con particolare riguardo all'ipoteca, ai 'contratti *menein*' e all'*hypallagma,* lo studioso ha ricercato la logica istituzionale sottostante a tale complessità di figure diverse, individuandola apparentemente nella necessità di conferire al creditore la facoltà di optare tra due alternative: da un lato, l'automatica transazione della proprietà contemplata dall'ipoteca e, dall'altro, la possibilità di scegliere tra l'esecuzione sui beni del debitore e la richiesta giudiziale di appropriazione della cosa pignorata, come garantito dall'*hypallagma*.

2.4. Dopo una breve pausa caffè, la parola è stata ceduta a Lorenzo Lanti (Università di Milano), il quale ha presentato una relazione dal titolo 'Tracce dell'acquartieramento delle milizie nelle fonti papiracee'. Ripercorrendo alcune tappe e momenti salienti del fenomeno del *munus hospitalitatis*, ossia dell'ospitalità offerta o sovente estorta dalle milizie ai privati, Lanti ha evidenziato come, anche in questo contesto, una più compiuta comprensione del fenomeno e del relativo addentellato giuridico nonché delle sue implicazioni sociali possa essere raggiunta solo con un esame delle fonti ad ampio spettro, che includa, in molteplici vesti e funzioni, i papiri. In questa prospettiva, il relatore ha analizzato il contenuto di alcune costituzioni imperiali dedicate al regime dell'acquartieramento, conservate nel titolo 7.8 del Codice Teodosiano, mettendo in comunicazione la tradizione manoscritta del *Codex Parisinus* con quanto trasmesso dalle fonti papiracee, ed in particolare dal papiro di Ossirinco, 15.1813.

3.1. Il mattino seguente, José Luis Alonso ha proseguito il suo approfondimento sul regime delle garanzie reali delineato dalle fonti egiziane, rilevando come, in almeno due casi, non sembri sussistere quell'inevitabile incompatibilità tra la realizzazione dell'ipoteca e la responsabilità del debitore che sembrava aver giustificato la creazione dell'*hypallagma*. Allo stato delle fonti, infatti, pare che la responsabilità del debitore venisse assorbita dall'ipoteca solo se la proprietà ipotecata era un bene immobile, potendo invece coesistere là dove si trattava di un bene mobile. Allo stesso modo, nei contratti '*menein*', forse l'ultima articolazione di una garanzia costituita come vendita sospesa anziché come ipoteca, la responsabilità del debitore

era fatta salva, suggerendo come, forse, l'incompatibilità con quest'ultima non concernesse l'ipoteca in sé quanto la tassa imposta su di essa dalla legislazione tolemaica.

3.2. Successivamente è intervenuta Giulia Rabaioli (Università di Bologna), la quale ha proposto alla discussione con Chiara Buzzacchi (Università di Milano Bicocca) il tema '*Neque diffidit neque sententiam dixit*: il *litem suam facere* in Pap. Ant. I, 22'. La fonte papiracea considerata, rinvenuta ad Antinoópolis tra il 1913 e il 1914 e parte di un'opera di possibile uso didattico o privato, trasmette il testo di un frammento della giurisprudenza classica, verosimilmente risalente al III-IV sec. d.C. Muovendo dalla fattispecie in esso descritta, un'azione intrapresa nei confronti di un pupillo senza l'autorità di un tutore e paralizzata dal diritto pretorio, Rabaioli si è dapprima interrogata circa la paternità della fonte, comunemente attribuita ad Ulpiano, mettendola a confronto con i frammenti dal contenuto variamente comparabile trasmessi dal *Corpus* giustinianeo. In seguito, la relatrice ha esposto alcune ipotesi ricostruttive sulla seconda parte del brano, dalla sesta all'undicesima linea, dove viene esclusa l'applicazione della clausola edittale sul falso tutore a favore di quella relativa al *litem suam facere*, argomento oggetto di vivace dibattito in letteratura.

3.3. L'ultimo degli interventi dei giovani studiosi è spettato a Lorenzo Livorsi (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), che ha discusso con Lorena Atzeri (Università di Milano) circa 'Una nuova costituzione di Graziano'. Il relatore ha scelto di presentare al dibattito una fonte manoscritta, mostrando tuttavia come questo supporto scrittorio presenti problematiche ricostruttive ed interpretative similari a quelle riscontrabili con le fonti papiracee. Il manoscritto di Arras, parte della *Collectio Quesnelliana*, che raccoglie prevalentemente atti di concili e lettere papali, presenta nel suo ultimo foglio una costituzione imperiale, datata tra dicembre 379 e agosto 383, inviata, in risposta a una petizione privata, in forma di lettera a un prefetto delle Gallie. Il contributo di Livorsi, focalizzato in primo luogo sull'analisi testuale della fonte, ha permesso tra l'altro di constatare come l'attenzione al ritmo prosaico di un documento, il quale varia a seconda dell'epoca considerata, risulti cruciale per una datazione accurata della fonte e, di conseguenza, il riconoscimento dei falsi di periodo più tardo. Ad esempio, l'impiego del *cursus mixtus*, un sistema ibrido che incorpora clausole sia metriche sia ritmiche, consente di collocare con una certa sicurezza un documento nell'epoca tardoantica.

3.4. Le parole di José Luis Alonso e di Iole Fargnoli, a conclusione di queste tre giornate di lavori, non hanno potuto che esprimere soddisfazione: l'occasione ha rappresentato, per i giovani studiosi, un fertile terreno di confronto e di appren-

dimento, così come, per tutti i presenti, una rinnovata consapevolezza dell'importanza delle fonti papirologiche nello studio della cultura giuridica antica. Tutti i partecipanti hanno quindi avuto la possibilità, grazie a Daniela Colomo, papirologa dell'Università degli Studi di Milano, di visitare di persona la preziosa collezione di papiri presso la Biblioteca di Papirologia.